

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4768**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PASQUALI, MAGNALBÒ, MACERATINI,  
CUSIMANO, MANTICA, PALOMBO, VALENTINO, MARRI,  
FLORINO, BEVILACQUA, BORNACIN, ZAMBRINO, PEDRIZZI,  
RAGNO, RECCIA, SPECCHIA, PELLICINI, PACE,  
MAGLIOCCHETTI, MONTELEONE, MULAS e SILIQUINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2000**

—————

Norme per l’esercizio del diritto di voto all’estero dei cittadini  
italiani residenti oltre confine

—————

**INDICE**

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge. . . . .	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è rimasta l'unico Paese civile al mondo che non dà la possibilità di votare all'estero ai cittadini residenti fuori dai propri confini.

In attesa della conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (atto Senato n. 4518-B), e nel doveroso tentativo di consentire l'esercizio del diritto di voto ai nostri connazionali all'estero, dopo un'attesa di decenni, in occasione delle prossime consultazioni politiche, abbiamo predisposto il presente disegno di legge ordinaria che consente una rapida entrata in vigore delle norme che regolano, attualmente, l'esercizio del voto stesso.

Con la nuova anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero sono state superate in gran parte le difficoltà derivate dalla necessità di «conoscere» e raggiungere i cittadini italiani nelle varie aree del mondo ed ora non rimane che superare gli ostacoli di carattere tecnicolegislativo, fatto salvo che il principio del voto all'estero non debba e non possa essere messo più in discussione.

Si rileva che è indispensabile giungere al voto per corrispondenza, dopo aver compreso che non può essere possibile, anche per motivi di ordine pubblico internazionale e per insufficienza di strutture, l'esercizio del voto presso le nostre sedi diplomatiche.

Si rileva ancora che i nostri elettori all'estero, al contrario di quanto previsto in precedenti disegni di legge, non dovranno più votare per circoscrizioni che si trovano in Italia e per i loro comuni di origine, nel qual caso eserciterebbero sì l'elettorato attivo, ma per eleggere candidati che non conoscono, che sono scelti dai partiti in Italia; per quanto previsto dalla legge di modifica dell'articolo 48 della Costituzione (legge co-

stituzionale 17 gennaio 2000, n. 1), i nostri connazionali voteranno invece nella circoscrizione Estero, così che i rappresentanti in tal modo eletti in Parlamento sarebbero rappresentanti specifici della numerosissima comunità italiana all'estero.

Il voto per corrispondenza fa salvi i principi della personalità, della segretezza e della libertà.

Gli uffici diplomatici e consolari, infatti, vengono coinvolti nel procedimento elettorale solamente in relazione alle preziose funzioni di assistenza ed informazione che anche attualmente svolgono al servizio dei cittadini italiani all'estero.

Un altro principio che risulta necessario affermare è che la circoscrizione Estero sia unica e non divisa in ripartizioni geografiche: questo anche per tener conto dei rilievi avanzati recentemente dal Consiglio generale degli italiani all'estero.

All'articolo 8 si prevede che siano dati due voti di preferenza; anche questa è un'esigenza sentita per equilibrare i risultati elettorali, tenuto conto della diversa presenza numerica nelle varie aree geografiche.

Solo su tali punti il presente disegno di legge si differenzia dal disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Tremaglia (ed altri), che ha condotto in prima persona e senza risparmio di forze, in un impegno costante attraverso i decenni, la battaglia per vedere realizzata l'effettività dell'esercizio del diritto di voto per i nostri connazionali all'estero.

Il nostro è un appello a tutte le forze politiche, alla loro responsabilità, ai partiti nazionali e democratici che intendono fare un salto di qualità anche nei rapporti con l'estero.

È stato autorevolmente dichiarato che, per elevare la politica italiana, va ricordato che il rapporto con i milioni di italiani all'estero è essenziale per il nostro processo di «internazionalizzazione».

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, in possesso dei requisiti prescritti per essere elettori, eleggono i propri rappresentanti alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica; esercitano il proprio diritto attraverso la circoscrizione Estero della Camera e del Senato prevista dall'articolo 48 della Costituzione e partecipano alle votazioni per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione secondo le modalità fissate dalla presente legge. Il voto viene espresso per corrispondenza.

2. Per esercitare il diritto di voto i cittadini di cui al comma 1 devono essere iscritti nelle liste elettorali in osservanza ed in applicazione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni.

3. Gli elettori italiani residenti all'estero possono altresì esprimere il proprio voto in Italia presso la sezione elettorale nelle cui liste sono iscritti. L'opzione è valida per una sola tornata elettorale e quindi va esercitata ad ogni tornata elettorale.

### Art. 2.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani della possibilità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.

2. L'informazione può altresì essere realizzata sulla base di appositi finanziamenti alle associazioni nazionali dell'emigrazione e ai patronati, indicati e riconosciuti dalla legge

6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

Art. 3.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. L'Amministrazione pubblica competente invia agli elettori apposita cartolina postale contenuta nella notifica, con la quale l'Amministrazione stessa, attraverso le sue sedi periferiche li informa del voto per corrispondenza e della possibilità di esercitare in Italia la propria opzione.

2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.

3. La cartolina dovrà essere inviata dall'Amministrazione tramite le sedi periferiche almeno centoventi giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.

4. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono far pervenire all'ufficio consolare competente, improrogabilmente entro il settantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la domanda per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5.

5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

## Art. 5.

1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno è istituito un servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare periodicamente e dinamicamente, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'elenco degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza secondo le modalità previste dall'articolo 4, di predisporre tutte le operazioni elettorali compresa la redazione e la stampa delle schede e dei plichi elettorali e di vigilare sul complesso delle operazioni elettorali. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il servizio notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza.

2. I comuni sono tenuti a sospendere dall'esercizio del voto politico in Italia coloro che hanno optato per il voto per corrispondenza relativamente alla tornata elettorale a cui si riferisce l'opzione stessa.

## Art. 6.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

## Art. 7.

1. Possono presentare liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero i partiti e i gruppi politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno cinque circoscrizioni nazionali ai sensi dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la ele-

zione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentesimo alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedenti quello di votazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 26 del medesimo testo unico. Possono altresì presentare liste di cui al presente articolo le associazioni nazionali dell'emigrazione ed i patronati, di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Le liste al cui comma 1 devono essere contraddistinte dal medesimo contrassegno depositato dal relativo partito o gruppo politico ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

3. Più liste che soddisfino i requisiti di cui al comma 1 possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

4. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare e non superiore al doppio di esso. I candidati dello stesso sesso presentati in ciascuna lista non possono superare i due terzi del totale.

#### Art. 8.

1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere due voti di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

## Art. 9.

1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli uffici elettorali il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale, il plico conterrà altresì un foglio con le indicazioni per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati.

2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e verranno inviate dall'elettore in un'unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 1 che, a dodici giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.

4. Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei principi contenuti all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, se vota solo per la Camera dei deputati, o le due schede se vota sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte di appello di Roma i plichi con le buste pervenute e le comunicano il numero degli elettori della circoscrizione consolare che hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 4. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.

6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

#### Art. 10.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

#### Art. 11.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.

#### Art. 12.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate per il numero dei seggi da assegnare, nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

#### Art. 13.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 12 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.

#### Art. 14.

1. Le modalità di svolgimento della campagna elettorale si intendono regolate dalle stesse leggi vigenti sul territorio nazionale fatte salve le limitazioni previste dagli ordinamenti degli Stati sul cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana. Per la propaganda all'estero occorrono accordi bilaterali con gli Stati che ospitano i nostri connazionali

## Art. 15.

1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

## Art. 16.

1. Le norme della presente legge avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un comunicato attestante, per ciascun Paese in cui ricorrono le condizioni previste nel comma 1 dell'articolo 1, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tali intese vanno definite secondo le modalità previste nei commi da secondo a sesto dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale.

## Art. 17.

1. Le agevolazioni di viaggio previste dalla legge 26 maggio 1969, n. 241, sono attribuite esclusivamente agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, che risiedano in Paesi

nei quali non vi sono rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Art. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto qualora votino nel territorio nazionale».

Art. 19.

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 20.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle leggi di revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione.